

Senato Del Regno.

Seduta Del 2 Giugno 1863.

Presidenza Del Presid. Silepis.

1863.

(2 Giugno)

N.º 4

Letto ed approvato il verbale della seduta  
del 26 Maggio ult., circa data comunicazio-  
ne del Dispaccio Del Ministro di  
Grazia e Giustizia con cui trasunella al  
Senato un telegramma Del Procuratore  
Generale di Palermo intorno all'esito  
della procedura che ebbe luogo in  
quella città per fatti del 12 Marzo  
scorso, ed in particolare quanto al  
Sen. Di S. Elia accusa che la sezione  
d'accusa della Corte d'Appello dichiarò  
non occorrere provvedimento di sorta  
conformemente a quanto rispondeva  
il pubblico ministero, il quale disse  
che per la sua qualità non poteva essere  
posto in imputazione, che la praticante  
visita non poteva sostituire regolare  
imputazione, che, se gli indizi non  
erano sufficienti per altri, lo erano  
tanto meno per lui i cui onorevoli  
presidenti allontanavano ogni sospetto.  
Quali dispacci e telegrammi si trovano  
uniti al presente verbale.

Il Sen. Cadorna per l'ordine della  
discussione opera che può trattarsi  
l'attuale questione pregiudiziale relativa  
al Sen. Di S. Elia prima di quella

se debba o non farsi un regolamento generale che determini la procedura da osservarsi quando il Senato deve procedere come corpo giudiziario; perche' la questione pregiudiziale di cui deve occuparsi il Senato consiste nel decidere anzitutto se intenda di pronunciare come corpo politico o come corpo giudiziario, e se pu' pronunciare in quest' ultima qualita' sia comparso un diritto reale.

Presupponendo la risoluzione su tale punto si passerà a trattare il merito della questione, la quale riesce d' assai semplificata in seguito al provvedimento della Corte di Palermo annunciato col telegramma testè letto.

Il Sen: Sicil: Sinton prende a dimostrare che il Senato può decidere relativamente al Sen: di S: Elia tanto come corpo politico quanto come corpo giudiziario, osservando che l' art. 37 dello Statuto fu dettato da un principio politico, che la prerogativa ed onore accordata ad un corpo politico qual è il Senato deve essere mantenuta dal corpo stesso.

Che perció quando il Senato provvede per mantenere la sua prerogativa politica può provvedere come corpo politico; quando poi provvede nei

singoli casi, relativamente cioè alle persone  
nel merito dei procedimenti, provvede e  
provveder deve come corpo giudicante.

Che per conseguenza può in oggi siccome  
investito di autorità politica e giudiziaria  
volere la trasmissione degli atti cui  
addivene la fede di Salerno in quanto  
riflettono il Sen. Di. S. Elia.

Soggiunge che anche quando provvede  
come corpo giudicante, il Senato non  
ha bisogno di dichiarare che assume  
la qualità di Magistrato, poiché tale  
qualità è insita in esso per il disposto  
dallo Statuto, il che dice aver riconosciuto  
la Commissione steps del Senato che  
riferì in proposito della perquisizione  
fatta al S. Di. S. Elia nell'aver annun-  
ziato che quanto fece l'autorità giudi-  
ziaria di Salerno deve considerarsi come  
fatto per tale Delegazione del Senato,  
ragione questa di più per cui il Delegante  
potrebbe domandare la trasmissione di  
quanto fece il Delegato.

Dopo avere corroborata la tesi che sostiene  
invocando quanto si pratica dalla Camera  
dei Lords in Inghilterra, prende a  
confutare le conclusioni della Commissione  
nella parte in cui s'asserisce che il Senato  
dovrebbe domandare la trasmissione per  
mezzo del Ministero degli atti proposti



della Corte di Palermo, ed opera a tale riguardo. Se il Senato non abbia bisogno d'intermediario per ottenere ciò che ha diritto d'avere direttamente. Che d'altronde il ministro di Grazia e Giustizia non ha autorità che sopra il Ministero pubblico, il quale non potrebbe incaricargli gli atti qualora si trovasse presso la Corte, e non potrebbe il Ministero ordinare a questa la trasmissione per la Magistratura nel disimpegno delle sue attribuzioni giudiziarie e indipendenti, e il Ministro non può avere autorità sopra di essa, poiché non è il capo della Magistratura ma solo chiamato a sorvegliarla alla sua volta.

Il Sen. Libraro riconosce potersi rimandare la discussione circa l'opportunità di nominare una commissione per compilare il Regolamento fino a che sia risolta la questione personale del Sen. di S. Elia, non insistendogli, autore della relativa proposta, che essa venga ancora discussa.

Il Sen. Pinelli riconosce che il Senato come corpo politico può rivendicare qualunque sua prerogativa, ma non vede che questa sia sulla specie contestata; e per ciò dimostrare

opera che l'art. 37 dello Statuto contiene  
due disposizioni: La prima proibisce  
l'arresto tranne il caso di flagrante  
reato, il che corrisponde equivale all' habeas  
corpus degli Italiani; la seconda  
determina la competenza del Senato per  
giudicare i suoi membri ad esclusione  
della Magistratura. Ora il S. Di S. Elia  
non avendo sotto accusa, né contestandosi  
la competenza del Senato a fronte della  
decisione della Corte di Palermo della quale  
fa fede il telegramma letto in principio  
della seduta, non è il caso che si debba pro-  
nunciare, e riesce perciò inutile di trattare  
se il Senato debba costituirsi in corpo  
giudiziario. Per ultima dice che l'art.  
37 dello Statuto che accorda una pre-  
rogativa ai Senatori non deve né in-  
tendersi né applicarsi in modo da  
escludere completamente l'azione dei  
Magistrati e delle Autorità incaricate  
di vigilare alla sicurezza dello Stato  
poiché ove così s'intendesse ne potrebbero  
derivare gravi inconvenienti per la  
pubblica tranquillità. Invoca l'autorità  
dei scrittori per provare che in Inghilterra  
la Magistratura Ordinaria quando procede  
contro un Lord, la Camera vota a se-  
la causa ed ingiunge alla Magistratura  
di trasmettergli atti, dal che ne deduce

che anche presso di noi i Magistrati possono fare gli atti preliminari della procedura, ed il Senato non deve esercitare la sua giurisdizione finché non è il caso di nuova.

Il Sen. Ladorna dice che giusta l'opinione del S.<sup>o</sup> Sinelli i Magistrati ordinari vorrebbero fare tutti gli atti processuali, ed al Senato sarebbe soltanto riservato il giudicare, il che egli non può ammettere, perché spetta a chi ha la giurisdizione di fare anche la procedura. Soggiunge che l'art. 37 dello Statuto non divide la competenza fra il Senato e la Magistratura, ma l'attribuisce al solo Senato, e perciò unicamente ad esso spetta di regolare il procedimento. Oppure non intendere per ora, perché non necessario di trattare la questione se i tribunali in via d'informazione possono produrre contro i Senatori, riservandosi di farlo quando si esamineranno gli atti cui addivene la Corte di Palermo. Richiama il già detto in pubblica seduta per dimostrare che non è necessario un decreto perché il Senato possa giudicare, e aggiunge che nell'ammettere la nascita del decreto si ammette la possibilità che venga negato, il che equivale a riconoscere che la prerogativa di cui all'art. 37 dello Statuto possa essere paralizzata, ciò che



è contrario alla lettera ed allo spirito  
dell'art. 37. Questi in Francia tal  
volta la Corte di Pari. fu costituita per  
durato in Corte di Giustizia: ciò deriva dal  
non esservi conformità di disposizioni della  
Legge francese collo Statuto Sardo, nel quale  
esiste non solo l'art. 37 ma anche l'art. 36,  
e dalla differenza fra l'una e l'altra legge.  
prova che non è necessario al Senato perché  
possa esercitare le attribuzioni giudiziarie di  
cui al primo di tali articoli è durato qualsiasi.  
Dici finalmente inattendibili gli usi  
Inglese invocati per decidere della questione  
della necessità o non del durato, e quando si  
esamineranno gli atti della Corte di Palermo  
che riguardano il S. di S. M. si vedrà  
se quegli usi possono servire di norma.  
Intanto egli ricorda altri scrittori, e  
fra questi a Gladeston, il quale dice  
che il determinare l'estensione de' suoi  
privilegi appartiene esclusivamente alla  
Camera dei Lords, ed i provvedimenti della  
medesima hanno forza di legge senza  
intervento delle altre parti del Parlamento.

Il S. S. Smith ricordando ciò che  
prudentermente disse, afferma che l'unica  
disaccordo che esiste fra la sua e l'opinione  
del S. S. Gladstone consiste in ciò che egli  
dice che una parte della procedura comunque  
si riferisca a Senatore può farsi dai

giudici ordinari, e il suo oppositore  
penso che tutta debba farla dal Senato.  
Che del resto egli non mise in dubbio che  
il Senato ha solo il diritto di difendere  
le sue prerogative e si contenta di più  
scrivere le sue attribuzioni giudiziarie  
senza necessità di decreto.

Il S.<sup>o</sup> Vigliani dà lettura di un  
ordine del giorno che l'onorevole S.<sup>o</sup>  
De Foresta ha formulato in nome proprio,  
non avendo presenti gli altri membri  
della commissione, del tenore seguente:

« Il Senato, ritenuto che da una co-  
« municazione fatta dal Ministero della  
« giustizia risulta che la sezione I.ª della  
« della Corte d'Appello di Palermo ha  
« con sua sentenza dichiarato che il Sen-  
« tor Elia non fa anzi sottoposto a vera  
« imputazione negli atti informativi di  
« cui si tratta, né poteva essere per la  
« sua qualità di Senatore, e che perciò non  
« era luogo a prendere alcun provvedimento  
« a di lui riguardo;

« Che in tanto la privilegiata giu-  
« risdizione del Senato rimanendo sul  
« caso spicchi intatta ed illusa più non  
« può occorrere allo stato spicchi dell'uso;  
« per mancanza di motivi, veruna dete-  
« minazione in ciò che concerna il Sen-  
« tor Elia; Persuaso del voto che una  
« tale giurisdizione in nessun altro



- „ caso avvenire: sarà mai per essere o
- „ direttamente o indirettamente offesa dalle
- „ ordinarie autorità giudiziarie;
- „ Perù, fatte le più ampie e precise
- „ riserve circa i diritti e le prerogative
- „ attribuite ai suoi membri dall'art. 37
- „ dello Statuto, delibera non per tempo
- „ ad ulteriori determinazioni.

La dimostrare la convenienza di tale ordine del giorno fa presente che la questione della necessità o non del diritto condivide decidarsi di molta gravità; ma che non si da trattarsi ulteriormente di essa, perché a fronte del provvedimento della Corte di Palermo non vi è bisogno che il Senato si costituisca in corte di giustizia per giudicare.

Risultare da tale provvedimento che la Corte dichiara che il Sen. di P.lla non fu mai sottoposto ad imputazione, e non si dà quindi contro di lui provvedimento giudiziario, e che la stessa Corte riconosce la giurisdizione del Senato. Da che ne consegue che la prerogativa senatoria fu rispettata e che non avendo luogo non è il caso di giudicare. Ove altrimenti deliberasse il Senato dovrebbe farne uno contro chi non si fece, il che si evita mediante l'approvazione del proposto ordine del giorno, il quale provvede ad un tempo a che la prerogativa

Del Senato si mantenga illusa.

Il Sen. Sott. Sinter combatte  
l'ordine del giorno, pensando che fatta  
la perquisizione nella casa del Sen.  
di Elia per ordine della Corte di Palermo  
non giova che in appresso si dichiari  
che non vi fu inquisizione contro il  
medesimo, ma che il S. di Elia ha diritto  
che dal Senato venga dichiarata la sua  
realtà ed innanzi a fronte massima  
delle circostanze che accompagnarono la  
perquisizione cioè il tempo di notte,  
l'apparato di forza imponente;  
propone quindi il seguente ordine del giorno:  
" Il Senato invita il Ministro Guar-  
" dasigilli a depositare in Senato gli atti  
" e documenti tutti relativi alla perqui-  
" sizione fatta presso il Sen. Pat. di  
" Elia e passa all'ordine del giorno.

Il Ministro Guardasigilli prende a  
sostenere che l'autorità giudiziaria ha  
il diritto di opuscolo le informazioni  
preussuali, e allora solo dove opera il  
provvedimento quando il Senato prende  
ingerenza, e dalla procedura viene a  
risultare che non rivolger delle istanze  
contro un Senatore. Che altrimenti,  
a ragion d'esempio, non potrebbe più  
un giudice ricevere deposizioni di  
testimoni che si riferiscano ad un  
Senatore ed a fatti che lo riguardano

quando istruisce un provvedimento contro  
altri; il che non può ammettersi. Che  
del resto la forte di Palermo avendo di-  
chiarato non esservi elementi per pro-  
cedere contro il S. di E. non è il  
caso che il Senato abbia a provvedere.

Il Sen. Cadorna replica che all'ordine  
del giorno Vighiani-Di Foresta si propone una  
spiega di questione pregiudiziale e si mira a che  
il Senato dichiari che non occorre più di pro-  
cedere dopo la declaratoria della forte di Palermo.  
Ma egli sostiene che non ostante tale  
declaratoria rimane pur sempre il  
fatto della perquisizione cui si  
procedette per delitto di alto  
tradimento.

Quindi il Senato deve pronunciarsi  
non sul merito, ma sul fatto della  
perquisizione ed imputazione ed  
dichiarare non esservi fatto, né farsi  
luogo a provvedimento, e non lasciare  
come sospesa una procedura che ebbe  
tanta pubblicità. Ma <sup>non</sup> potersi ciò  
fare valendosi del telegramma che  
fu presentato, il quale non ha  
autenticità alcuna, e potrebbe contenere  
errori imputabili agli impiegati  
telegrafici, dovendosi quindi attendere  
la trasmissione della carta autentica.

Essendo l'ora avanzata si rimanda



la seduta a rimandare perfino alla  
venerdì prossima per la continuazione  
della discussione.

Approvato in seduta del 6 giugno  
1863.

Il Presidente  
Sclavi

Il Sec. Segretario  
Carnulfo.



REGNO D'ITALIA

MINISTERO  
DI  
GRAZIA E GIUSTIZIA  
E  
DE' CULTI

1.<sup>a</sup> Divisione - Gabinetto

N.<sup>o</sup> 79

Indicare nella risposta la Divisione, la Sezione  
ed il Numero della presente.

Oggetto.

*Riservato*

Cosimo addì 1 giugno 1865

Stimo mio debita comunicazione a V. E.

il qui unito telegramma giunto  
ieri sera dal fig. Procuratore Generale  
di Palermo, concernente l'ipote-  
ca dell'ipotezione seguita in quella Città  
per fatti che diedero luogo agli arresti  
del 12 marzo ultimo scorso -  
Accolgo i sensi della mia per fitta  
operanza.

Il Ministro

*W. S. Arduini*

A. S. E. il Presidente  
del Senato del Regno

Torino

Da Palermo 31 Maggio

Al Ministro di Grazia e Giustizia

Corino

Nota processo Sezione Accusa ritiene sul reato in genere provato assoldamento sicarii, mira attentare sicurezza interna Stato, provata co-spirazione con preparativi per insorgere ed imminente movimento, dichiarata giusta opportuna apprensione autorità, e azione pronta energica giustizia. In specie disse gravi sospetti a carico imputati per vari elementi: esclusa calunnia in Matraccia. Soggiunse però quanto sopra non costituire ancora quei speciali relativi sufficienti in dizi soluti giudizio: rinviò Daddi e Russo Assisii pe' fatti speciali, e quanto agli altri dichiarò allo Stato degli atti non farsi luogo a procedimento per mancanza d'indizi sufficienti.

Quanto a S. Elia disse non occorrere provvedimento di sorta secondo anche aveva osservato S. M. Questo disse che S. Elia non venne mai e non poteva essere per sua qualità posto in imputazione: che la praticata visita non poteva costituire regolare imputazione.



tazione: che se indizi non erano sufficienti per  
altri, meno lo erano per lui, i cui onorevoli  
precedenti allontanavano qualsivoglia sospet-  
to.

M. G. Castellamonte

Per copia Conforme  
Al Capo del Gabinetto  
Luigi Lorio